

La nuova legge urbanistica

UN CONFINE PER I SINDACI

di **Gian Franco Cartel**

La Toscana ha una nuova legge urbanistica. Prendiamone atto: non era affatto scontato che proprio sul finire della legislatura e in presenza di una crisi economica che da anni morde alle caviglie molti comparti dell'economia — e in specie l'edilizia — si decidesse mettere mano proprio alla disciplina del territorio. E questo spiega perché ogni confronto con la precedente legge del 2005 appaia improprio. Ogni legge, infatti, è figlia del suo tempo. E il tempo della legge del 2005 è un tempo molto più lungo per la società e la politica toscana del decennio appena trascorso.

Del resto, la riforma per alcuni versi poggia sui capisaldi della stessa legge del 2005 all'epoca della sua approvazione sicuramente molto avanzata sul piano nazionale. Per altri sceglie un percorso assolutamente innovativo e quasi alternativo. Basta scorrerne i principali contenuti per avvedersene. A cominciare dal concetto stesso di patrimonio territoriale definito come bene comune costitutivo dell'identità collettiva e paesaggistica della Toscana. Si tratta di un concetto base: su di esso infatti si fondano i principi che vietano la riduzione delle risorse essenziali, impongono il riuso dei suoli già urbanizzati e contrastano il consumo di nuovo suolo a fini urbanistici. E dallo stesso attingono la propria legittimità due altri aspetti, l'uno procedurale, l'altro sostanziale. Il primo è rappresentato dal potere di verifica esterno sull'uso di nuovo suolo da parte dei Comuni. Il secondo è dato dall'importanza attribuita alla pianificazione sovracomunale al fine di consentire una progettazione territoriale che non può essere sempre frutto della frammentazione amministrativa. Ma allo stesso riferimento normativo si riallacciano altri due principi quali quello di informazione e di partecipazione. E questo al fine evidente di limitare conflitti sociali che anche in Toscana non sono mancati, e ciò malgrado sia presente da tempo una legislazione attenta al coinvolgimento delle popolazioni nei processi di trasformazione territoriale.

La legge contiene molte altre disposizioni su cui si soffermerà la riflessione. Così è, ad esempio, all'inserimento dei rischi sismici e idrogeologici in seno ai processi urbanistici o alla rilevanza attribuita all'attività agricola. Merita tuttavia ricordare un altro principio: la previsione di un termine massimo (due anni) per la conclusione dei procedimenti urbanistici, pena altrimenti forti limitazioni all'attività edilizia. E chi ha a mente l'esperienza di questi anni non potrà sottovalutarne la portata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



